

## VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE CIVILE

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 11, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, preventivamente e debitamente convocati dal Consigliere Referente della Commissione Consiliare per il settore civile Avv. Picariello, sono presenti i Signori Consiglieri Avv.ti Maria Carmela Picariello, Antonio Picciocchi, Gerarda Russo, Rosa Barletta, Valentina Amelio, Paola Albano, per discutere e deliberare sul seguente odg: l'impatto della riforma Cartabia sulle attività processuali, sul diritto alla difesa ed al contraddittorio.

Prende la parola il Referente Consigliere Avv. Picariello che relaziona come di seguito.

Vanno, innanzitutto, ribadite le perplessità in ordine alla effettiva riduzione da parte delle nuove disposizioni normative della durata del processo, e ciò anche alla luce del riscontro, "sul campo", che riporta la fissazione di udienze a uno/due anni e un generale stallo del contenzioso da intraprendere. La previsione di una riduzione dei tempi del processo modificando il rito non si è mai rivelata esatta posto che, ogni operatore della giustizia sa bene che non è il tipo di rito a determinare i tempi di celebrazione dei procedimenti in determinate materie ma che altri elementi, in realtà preponderanti (le risorse disponibili, l'organizzazione giudiziaria e la cronica carenza di personale), determinano una dilatazione dei tempi di definizione del processo.

Peraltro, desta maggiori perplessità l'intervento sul rito applicato innanzi al Giudice di Pace che aveva, sinora, dato risultati incoraggianti, posto che nessuna causa (a meno che non vi siano eventi dilatori o imprevisti) si è protratta per più di due anni e che vi era la possibilità di ridurre il contenzioso in via conciliativa senza iscrivere a ruolo l'atto introduttivo del giudizio (la cui sola notificazione assolveva, dunque, ad una importantissima finalità deflattiva).

Ora è ormai accertato che, nei giudizi davanti al Tribunale, il rito semplificato sia prevalente su quello "ordinario" e che tale rito semplificato non preveda alcun automatismo in merito alla concessione di eventuali memorie istruttorie, essendo rimessa tale facoltà alla discrezionalità del giudice, il quale, appunto, dovrà valutare caso per caso la presenza di un "giustificato motivo" (*la cui ricorrenza non è tuttora ancorata a parametri certi*) per concederle.

Orbene, a fronte di una simile preclusione, ogni difensore, prima di intraprendere un procedimento sarà più incline a scegliere il rito ordinario (complesso) per scongiurare, in primis, qualsivoglia responsabilità professionale e, poi, l'ipotesi che, ove abbia scelto il rito semplificato, il Giudice non ritenga sussistere il "giustificato motivo" per concedere le memorie istruttorie.

E' emerso anche dai numerosi convegni organizzati sul tema dal nostro COA, oltre che da provvedimenti di alcuni Tribunali e dalle argomentazioni di valenti Magistrati, anche del nostro circondario, che l'effettiva tutela del contraddittorio nel procedimento semplificato di cognizione è garantita solo da un'interpretazione estensiva del "giustificato motivo" di cui all'art. 281 duodecies,

IV comma c.p.c. (che davanti al GdP dovrebbe assicurare la sopravvivenza del 4° comma dell'art. 320 c.p.c.) assegnando, a semplice richiesta di una delle parti, la memoria "istruttoria".

Tutti gli intervenuti, preso atto di quanto sopra, esposte le proprie argomentazioni e le proprie esperienze sinora maturate, concordemente ritengono doveroso interloquire con il Presidente del Tribunale (nella sua duplice veste) per stilare, in maniera concordata e condivisa, delle linee guida, uniformi su tutto il territorio del Circondario, che, nel precipuo interesse della integrità della difesa e del contraddittorio, garantiscano la concessione dei termini per il deposito della predetta "memoria istruttoria", e ciò a prescindere da quelle che saranno le successive determinazioni del giudicante circa la ammissibilità o la fondatezza delle eccezioni, delle domande o delle riconvenzionali promosse dalle parti.

La redazione di tali linee guida si rende quanto mai opportuna e necessaria al fine di rimuovere le seguenti, gravissime, ulteriori criticità:

- a) è indispensabile, e ciò anche a tutela dei colleghi che risiedono fuori foro, che i ricorsi depositati innanzi al Giudice di Pace, in attesa dell'avvio a regime del processo telematico, unitamente al decreto di fissazione di udienza, vengano trasmessi dal Cancelliere al procuratore del ricorrente, a mezzo pec (in pdf semplice e NON pdf signed che risulta assolutamente illeggibile o "corrotta"), affinché questi possa procedere alla notificazione congiunta, attestandone la conformità, ai resistenti. Ciò conformemente a quanto già previsto, sin dagli albori del PCT, presso il Tribunale;
- b) è indispensabile che la fissazione dell'udienza da parte del Giudice avvenga inderogabilmente nei cinque giorni richiesti dalla legge, posto che un termine maggiore, discrezionalmente adottato dal Giudice, ridonda in danno del ricorrente (ad esempio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nei giudizi di opposizione all'esecuzione e nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi);
- c) è indispensabile porre fine alla ormai invalsa prassi in virtù della quale, in contrasto con le proclamate esigenze di celerità che hanno ispirato la riforma, le udienze civili vengono differite a distanza di circa un anno, pur in assenza di obiettive e specifiche esigenze di dilazione (che non possono essere quelle, generiche, "di ruolo");
- d) è indispensabile prevedere dei modelli-standard di redazione del piano genitoriale, evitando un appesantimento delle pattuizioni che spesso determina l'insorgenza di liti o contrasti anche laddove i rapporti tra le parti sono sereni o di vicendevole collaborazione;
- e) è indispensabile prevedere che, nei giudizi di separazione/divorzio giudiziale, per le parti ammesse al gratuito patrocinio, sia sempre lo Stato a farsi carico delle spese occorrenti per estrarre copia degli estratti conto degli ultimi tre anni.

Questi i rimedi più urgenti.

Tutti gli intervenuti chiedono che il presente atto sia sottoposto al vaglio dell'odierna riunione Consiliare e trasfuso nel relativo verbale del quale forma parte integrante e venga allo stesso allegato.

Alle ore 12.30 la seduta si scioglie.

F.to

Avv.ti Maria Carmela Picariello

Avv. Gerarda Russo

Avv. Rosa Barletta

Avv. Antonio Picciocchi

Avv. Valentina Amelio

Avv. Paola Albano